

ItaliaOggi

Numero **164**, pag. **34** del **12/7/2007**

Autore: **di Andrea Mascolini e Luigi Chiarello**

Appalti, meno potere alle regioni

Lo schema di regolamento sui contratti pubblici va al prossimo Consiglio dei ministri. Con correzioni

Competenze ridotte. Razionalizzato l'affidamento dei progetti

Ridimensionamento della competenza normativa delle regioni, messa a regime del sistema di verifica dei progetti, razionalizzazione delle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione, maggiore gradualità nelle sanzioni comminate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nei confronti delle Soa, Sono questi soltanto alcuni dei punti sui quali interviene lo schema di regolamento del Codice dei contratti pubblici che, in attesa del varo del secondo decreto correttivo del Codice (sul quale le commissioni parlamentari si stanno esprimendo), è stato esaminato nel pre-consiglio di ieri, in vista del prossimo consiglio dei ministri che dovrebbe approvarlo in via preliminare.

Dopo l'approvazione da parte del consiglio dei ministri lo schema di regolamento generale del Codice dovrà essere esaminato, entro 45 giorni dalla sua trasmissione, dal Consiglio di Stato (ma non dalle commissioni parlamentari, a differenza del regolamento della legge 109/94 che prevedeva anche altri pareri consultivi). Lo schema, una volta definitivo e approvato in Gazzetta, sarà però applicabile soltanto dopo 180 giorni, in modo che le stazioni appaltanti possano studiarlo bene.

Il testo, di 363 articoli e diversi allegati, ha ricevuto il parere favorevole, seppure con molte indicazioni correttive, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sostituirà numerosi regolamenti della precedente (e abrogata) legge Merloni oggi in vigore: scompariranno infatti il dpr 554/99 (regolamento della legge Merloni), il dpr 34/2000 (regolamento di qualificazione delle imprese), il dpr 117/99, il dpr 101/02, il dpr 27 maggio 2005 sulla qualificazione del contraente generale; tutti inglobati dal nuovo regolamento.

Del tutto nuove le disposizioni in materia di validazione dei progetti che introducono, anche se con rinvio a un ulteriore testo, la verifica da parte di organismi accreditati o rispondenti a determinati requisiti tecnici.

Uno degli aspetti più delicati del provvedimento è quello della competenza legislativa stato-regioni. Per lo schema di regolamento, infatti, buona parte delle norme in esso contenute saranno direttamente applicabili alle regioni, scelta che già sullo schema di secondo decreto correttivo del Codice è stata ampiamente criticata dalla Conferenza unificata. In ossequio a quanto prevede il Codice, infatti, il regolamento stabilisce che sono di competenza esclusiva statale le materie relative a: qualificazione e la selezione dei concorrenti, procedure di affidamento, esclusi i profili di

organizzazione amministrativa, criteri di aggiudicazione, subappalto, poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attività di progettazione e i piani di sicurezza, stipulazione e l'esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative e contenzioso. Rimarrebbero quindi alle regioni le materie della programmazione di lavori pubblici, dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, dell'organizzazione amministrativa, dei compiti e requisiti del responsabile del procedimento e della sicurezza del lavoro.

Lo schema, per quel che attiene alla qualificazione delle imprese, stabilisce, fra le altre cose, una gradualità per le sanzioni che possono essere irrogate nei confronti delle Soa (gli organismi che devono attestare le imprese di costruzioni), per le quali oggi è prevista la sola revoca mentre nel prossimo regolamento dovrebbe essere prevista anche la multa fino a 51 mila euro in caso di attività svolta in modo non conforme alla normativa. Sono previste sanzioni anche per le imprese se non rispondono alle richieste dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

Viene anche affrontato il nodo della qualificazione per le opere impiantistiche della OG11 per ottenere la quale occorrerà avere almeno il 70% dei requisiti nelle categorie specializzate OS 3,5, 28 e 30. Viene poi dedicata una particolare attenzione alla verifica o validazione dei progetti che potrà essere svolta o da organismi interni alle stazioni appaltanti, o da soggetti esterni che, laddove accreditati secondo la normativa europea e nazionale, potranno essere anche progettisti che non versino in situazioni di incompatibilità. Viene razionalizzata tutta la disciplina sugli incarichi di progettazione, per i diversi livelli di affidamenti (fino a 100 mila euro, da 100 mila euro a 211 mila e oltre la soglia comunitaria dei 211 mila euro), e aggiornata la parte sui requisiti di qualificazione alle gare di progettazione prendendo atto della attuale situazione di mercato che rende sempre più difficile il mantenimento di appropriati livelli di fatturato. Per la procedura del dialogo competitivo viene previsto un termine per la presentazione delle proposte da parte dei candidati; per l'appalto integrato si prende atto della disciplina del Codice che lo ammette anche ponendo a base di gara il progetto preliminare ma si cerca di tutelare i progettisti individuati dall'impresa o ad essa associati, stabilendo che il capitolato potrà stabilire il pagamento diretto degli oneri di progettazione.

riproduzione riservata